SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 9**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 gennaio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (*G.U.* n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

Si avverte che verrà interrotto l'invio dei fascicoli agli abbonati che non saranno in regola con il rinnovo alla data del 3 febbraio 1990.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 30 settembre 1923, n. 2002, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulla scuola diretta a fini speciali all'art. 488, contenente l'elencazione delle scuole, è aggiunta la «scuola diretta a fini speciali in tecnologia della produzione della carne».

Art. 2.

Dopo l'art. 526, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli sotto l'intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali in tecnologia della produzione della carne

Art. 527. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «tecnologia della produzione della carne» presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha il compito di preparare personale competente nelle metodologie, nelle tecniche e nella gestione degli allevamenti animali con prevalente indirizzo verso la produzione della carne.

La scuola rilascia il diploma in «tecnologia della produzione della carne».

Art. 528. — Il corso di studi ha durata di due anni. Ciascuno anno prevede duecentosettanta ore di insegnamento e centottanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti.

Art. 529. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di agraria, cui afferiscono gli insegnamenti.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 530. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti, tutti di durata semestrale:

1° Anno:

1) anatomia (sem.);

2) fisiologia e biochimica delle produzioni animali (sem.);

3) miglioramento genetico (sem.);

4) istituzioni di nutrizione e alimentazione (sem.);

5) metodologia sperimentale e statistica (sem.);

6) conoscenza e valutazione degli animali (sem.);

7) chimica bromatologica e analisi (sem.);

8) produzione e conservazione dei foraggi (sem.);

9) lingua inglese (sem.).

2° Anno

1) tecnologia della produzione bovina (sem.);

2) tecnologia della produzione suina (sem.);

3) tecnologia della produzione avicola (sem.);

4) tecnologia della produzione degli allevamenti minori (sem.);

5) mangimistica e legislazione (sem.);

6) igiene e profilassi negli allevamenti (sem.);

7) ostetricia, ginecologia e inseminazione artificiale (sem.);

8) zooeconomia e contabilità (sem.);

9) gestione (sem.).

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 531. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in periodi di permanenza presso aziende agro-zootecniche e zootecniche con esercitazioni pratiche di «management» ed ha durata di duecentotrenta ore.

Art. 532. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti in materia.

Art. 533. — L'attività pratica comporta esercitazioni sulla materia trattata nel corso e attività sperimentali.

Art. 534. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 535. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1989
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 268

90A0103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1989.

Determinazione del contingente numerico delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere conferite, complessivamente, nelle ricorrenze del 27 dicembre 1989 e del 2 giugno 1990.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il consiglio dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nelle cinque classi dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» nelle ricorrenze del 27 dicembre 1989 e del 2 giugno 1990, sarà complessivamente il seguente:

Cavaliere di gran croce	n.	30
Grande ufficiale	»	200
Commendatore	»	1.000
Ufficiale	»	2.500
Cavaliere	»	10.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di onorificenze, stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo, le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

90A0104

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 1989.

Variazione del limite di prezzo per gli spettacoli cinematografici ai fini dell'abbuono dell'imposta sugli spettacoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, in base al quale agli esercenti di sale cinematografiche è concesso un abbuono dell'imposta sugli spettacoli sino alla concorrenza di L. 15.000 per le giornate di programmazione in cui venga praticato un prezzo netto del biglietto inferiore a quello che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risulti stabilito ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Visto il quattordicesimo comma del citato art. 3 della legge n. 182, che dà facoltà di modificare, con decreto del Ministro delle finanze, il predetto limite di prezzo sulla base della variazione del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici;

Considerato che al 1° giugno 1983, data di entrata in vigore della richiamata legge n. 182 del 1983, il limite di prezzo stabilito ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, risultava fissato in L. 1.739, a fronte di un prezzo medio dei biglietti cinematografici, registrato nell'anno 1981, di L. 2.086,96;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1989, emanato ai sensi del soprarichiamato quattordicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 182/1983, con il quale, in corrispondenza di un prezzo medio dei biglietti cinematografici nell'anno 1987 di L. 5.023,99, il limite di prezzo netto è stato fissato in L. 4.186;

Tenuto conto che, dalle rilevazioni ufficiali effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori — ente cui è affidato il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi — il prezzo medio dei biglietti cinematografici, nell'anno 1988, è risultato di L. 5.544,59, con un incremento del 165,68% rispetto al dato dell'anno 1981, considerato anno base;

Ritenuto che, applicando al limite di prezzo netto di L. 1.739 la suindicata variazione percentuale del 165,68%, il nuovo limite di prezzo netto può essere fissato in L. 4.620;

Decreta:

Il limite di prezzo netto di L. 4.186 stabilito con il sopracitato decreto ministeriale 16 gennaio 1989 è elevato a L. 4.620.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 dicembre 1989

p. *Il Ministro:* DE LUCA

90A0106

DECRETO 18 dicembre 1989.

Ammissione dei piccoli esercizi cinematografici al sistema forfetario di determinazione dell'imponibile dell'imposta sugli spettacoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto in particolare l'art. 14, primo comma, del predetto decreto, che prevede la facoltà di stabilire, con decreto del Ministro delle finanze, per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza, imponibili forfetari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, e di indicare il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1979, che ha fissato le condizioni cui debbono soddisfare gli esercizi cinematografici per essere ammessi al sistema di accertamento forfetario dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1989, che da ultimo ha stabilito in L. 2.800 il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi per l'applicabilità del sistema d'accertamento forfetario;

Ravvisata l'opportunità di elevare il suindicato prezzo massimo, tenuto conto delle variazioni del prezzo medio dei biglietti di ingresso ai cinematografi intervenute fino al 1988;

Decreta:

Il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi per poter corrispondere l'imposta sugli spettacoli ed i tributi connessi sulla base di un imponibile forfetario giornaliero, stabilito in L. 2.800 con il decreto ministeriale 16 gennaio 1989 è fissato in L. 3.200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 dicembre 1989

p. *Il Ministro:* DE LUCA

90A0107

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 dicembre 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 gennaio-14 luglio 1990, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento del credito all'esportazione e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 1° marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1988, recante nuove regolamentazioni in materia di condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, l'art. 15 che prevede la determinazione del tasso di riferimento per i finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio e lungo termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi;

Visto il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1° marzo 1988, con il quale si dispone la determinazione, con periodicità semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media ponderata dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili effettuata dagli istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne comunicazione al Ministero del tesoro almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo successivo;

Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1989, con il quale è stato determinato nella misura del 12,78 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 luglio 1989-14 gennaio 1990;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 gennaio 14 luglio 1990, è pari al 13,03 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,03 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento per il periodo 15 gennaio 14 luglio 1990, è pari al 13,53 per cento.

La suddetta misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

90A0077

DECRETO 28 dicembre 1989.

Determinazione del tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 gennaio-14 febbraio 1990, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 14 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 28 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 12 dicembre 1989, con il quale è stato fissato nella misura del 14,30 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 dicembre 1989-14 gennaio 1990;

Vista la comunicazione con la quale la Bancà d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 gennaio-14 febbraio 1990, è pari al 13,60 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 gennaio-14 febbraio 1990, è pari al 13,60 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 gennaio-14 febbraio 1990, è pari al 14,10 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

90A0078

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 19 dicembre 1989.

Criteri per l'iscrizione dei collegi del Mondo Unito, delle istituzioni scolastiche straniere e delle istituzioni scolastiche meramente private italiane nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, concernente il diploma di baccellierato internazionale. (Ordinanza n. 429).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738, concernente il riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale;

Visto l'art. 2 della stessa legge n. 738 1986 che prevede, ai fini del predetto riconoscimento, la formazione, a cura del Ministero della pubblica istruzione, previa la fissazione dei relativi criteri, di un elenco dei collegi del Mondo Unito e delle istituzioni scolastiche italiane e straniere ritenuti idonei a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale;

Visto il parere del Consiglio di Stato (sezione seconda) n. 53/88 del 23 marzo 1988;

Visti i piani e programmi di studio del baccellierato internazionale comunicati dall'ufficio del baccellierato internazionale, con sede in Ginevra;

Udito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Ordina:

TITOLO I
COLLEGI DEL MONDO UNITO ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE STRANIERE

Art. 1.
Destinatari

1. I criteri stabiliti con il presente titolo, ai fini dell'iscrizione delle scuole straniere ritenute idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sono riferiti ai collegi del Mondo Unito ed alle istituzioni scolastiche straniere, operanti all'estero o in Italia, che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell'ufficio del baccellierato internazionale, con sede a Ginevra.

2. Le predette scuole straniere di baccellierato possono chiedere l'iscrizione secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Art. 2.
Biennio di baccellierato

1. Il biennio di baccellierato internazionale attivato dalle scuole straniere di baccellierato di cui al presente titolo deve configurarsi come ciclo di studi successivo ad un biennio o ad un triennio di istruzione secondaria superiore, che segue i cicli di studi corrispondenti alla scuola dell'obbligo italiana, in conformità all'ordinamento scolastico dello Stato cui i medesimi collegi od istituzioni siano conformati.

2. Nel caso di scuola straniera di baccellierato operante in Italia è necessario che essa sia una sezione o una derivazione di una istituzione scolastica straniera operante all'estero, o sia comunqe con questa collegata.

3. Per l'ammissione al biennio di baccellierato internazionale delle scuole di cui al comma 2 è necessario che l'allievo sia in possesso di promozione o di idoneità alla classe 3ª o 4ª di istituto secondario di secondo grado, in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza.

Art. 3

Conoscenza della lingua italiana

1. Nei piani e programmi di studio del biennio di baccellierato attivato, da allegare alla domanda di iscrizione nell'elenco ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *d)*, deve essere precisato se è previsto l'insegnamento della lingua italiana a livello avanzato e se è prevista, tra le prove finali preordinate al rilascio del diploma di baccellierato, una prova scritta ed orale di lingua italiana e se il punteggio attribuito a tale prova concorre alla determinazione del punteggio del titolo di studio finale.

2. Ai fini dell'iscrizione all'università ed agli istituti di istruzione superiore, nei confronti di coloro che conseguono il diploma di baccellierato presso una scuola di baccellierato di cui al presente titolo, operante all'estero, iscritta nell'elenco ai sensi dell'art. 5 ed i cui piani e programmi di studio non prevedano l'insegnamento della lingua italiana a livello avanzato ed il superamento della relativa prova finale, si applica l'art. 1, comma 2, secondo periodo, della legge 30 ottobre 1986, n. 738.

3. Gli ordinamenti delle scuole straniere di baccellierato di cui al presente titolo, operanti in Italia, devono prevedere, nel loro *curriculum*, l'insegnamento a livello avanzato della lingua italiana, che dovrà essere utilizzata altresì come lingua veicolare per lo studio di almeno due materie per un adeguato monte-ore settimanale. Deve essere prevista, tra le prove finali preordinate al rilascio del diploma di baccellierato internazionale, una prova — scritta ed orale — di lingua italiana, il cui punteggio concorra alla determinazione del punteggio complessivo del titolo di studio finale.

Art. 4.

Domanda di iscrizione nell'elenco e relativa documentazione

1. La domanda di iscrizione nell'elenco, redatta in carta legale e sottoscritta dal gestore o legale rappresentante della scuola straniera di baccellierato di cui al presente titolo, deve essere presentata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli scambi culturali.

2. La firma del gestore o legale rappresentante deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana all'estero.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, riguardo alla posizione giuridica (statale, legalmente riconosciuta, privata) della scuola;

b) nel caso di scuola straniera di baccellierato operante in Italia, ai fini di quanto previsto nell'art. 2, comma 2, dichiarazione, da parte dell'istituzione scolastica straniera all'estero, che la predetta scuola ne costituisce una sezione o una derivazione o è comunque con essa collegata:

c) attestazione dell'ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra in ordine all'avvenuto riconoscimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 30 ottobre 1986, n. 738 del biennio di baccellierato.

d) piani e programmi di studio del biennio di baccellierato attivato;

e) documentazione dimostrativa delle strutture materiali utilizzate;

f) documentazione dimostrativa dei requisiti professionali del personale direttivo e docente utilizzato.

4. La documentazione in lingua straniera deve essere accompagnata dalla traduzione, in lingua italiana, certificata conforme ai testi stranieri dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero o da un traduttore ufficiale ai sensi dell'art. 17, commi secondo e terzo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero dal Ministero degli affari esteri o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese ove il documento è stato formato, operante in Italia.

5. Nella domanda di iscrizione devono essere indicate la denominazione ufficiale e la sede del collegio o dell'istituzione scolastica straniera. Nel caso di scuola straniera di baccellierato operante in Italia deve essere altresì indicata la denominazione e la sede dell'istituzione scolastica straniera operante all'estero, cui essa è collegata come sezione o comunque come derivazione, secondo quanto previsto nell'art. 2, comma 2.

Art. 5.

Iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione nell'elenco è disposta, a cura della Direzione generale degli scambi culturali, con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il decreto, accertata l'idoneità di cui all'art. 1, comma 1 deve contenere le indicazioni concernenti:

a) la denominazione ufficiale del collegio o istituzione scolastica;

b) la sede;

c) le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano, determinate su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. Il decreto determina la tabella di corrispondenza fra il punteggio ottenuto nel diploma e quello equivalente in base all'ordinamento scolastico italiano.

3. Ai fini dell'iscrizione alle università e agli istituti di istruzione superiore il diploma di baccellierato internazionale rilasciato dalle scuole straniere di baccellierato di cui al presente titolo, iscritte nell'elenco, è equipollente ai diplomi rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 30 ottobre 1986, n. 738.

Art. 6.

Sospensione e revoca dell'iscrizione

1. Per la sospensione e la revoca dell'iscrizione nell'elenco si applicano le norme contenute nell'art. 2, comma 5, della legge 30 ottobre 1986, n. 738.

2. Il relativo provvedimento è adottato, a cura della Direzione generale degli scambi culturali, con decreto del Ministro della pubblica istruzione. A tal fine la predetta Direzione generale esercita i connessi poteri ispettivi.

Art. 7.

Visite ispettive

1. Le autorità scolastiche italiane potranno disporre accertamenti tecnico-ispettivi presso le sedi dei collegi e delle istituzioni scolastiche straniere di cui al presente titolo, intesi a verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità previsti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco.

2. Ai fini di cui al comma 1 si provvederà secondo modalità da stabilirsi d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

3. Per le scuole straniere di baccellierato operanti in Italia le visite ispettive sono disposte direttamente dalla competente autorità scolastica italiana.

Art. 8.

Collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina

1. Il collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è iscritto nell'elenco, ai sensi dell'art. 3 della legge 30 ottobre 1986, n. 738. I diplomi da esso rilasciati sono riconosciuti secondo le modalità stabilite nel decreto del Ministro della pubblica istruzione del 2 agosto 1984.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati, in data anteriore alla loro iscrizione nell'elenco, dai collegi ed istituzioni scolastiche straniere funzionanti all'estero o in Italia, che abbiano richiesto l'iscrizione nell'elenco entro un anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, e che abbiano ottenuto l'iscrizione medesima, sono riconosciuti, ai fini dell'iscrizione alle università e agli istituti di istruzione superiore, equipollenti ai diplomi finali di istruzione secondaria di secondo grado, a condizione che vengano effettuati gli accertamenti in ordine alla conoscenza della lingua italiana, secondo quanto previsto nell'art. 3, comma 2.

TITOLO II

ISTITUZIONI SCOLASTICHE MERAMENTE PRIVATE ITALIANE

Art. 10.

Destinatari

1. I criteri stabiliti con il presente titolo sono riferiti alle istituzioni scolastiche meramente private italiane operanti in Italia o all'estero, che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell'ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche ritenute idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale ai sensi dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738.

2. Le predette istituzioni meramente private italiane possono chiedere l'iscrizione secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Art. 11.

Biennio del baccellierato internazionale

1. Le istituzioni scolastiche di cui al presente titolo che aspirano ad essere incluse nell'elenco delle scuole idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale debbono attivare un corso di durata quinquennale che segua i cicli di studio corrispondenti alla scuola dell'obbligo italiano.

2. Il corso di baccellierato internazionale deve configurarsi come biennio terminale del predetto corso quinquennale.

3. L'ammissione al biennio di baccellierato internazionale è consentita soltanto agli allievi interni, in possesso di idoneità alla classe 4ª di istituto secondario di secondo grado.

4. Le istituzioni scolastiche di cui al presente titolo non possono essere sede di esami di idoneità.

Art. 12.

Conoscenza della lingua italiana

1. Gli ordinamenti delle istituzioni scolastiche di cui al presente titolo devono prevedere nel loro *curriculum* l'insegnamento a livello avanzato della lingua italiana che dovrà essere utilizzata altresì come lingua veicolare per lo studio di almeno due materie di cui una sia scelta tra quelle fondamentali caratterizzanti l'indirizzo specifico.

2. Tra le prove finali preordinate al rilascio del diploma di baccellierato internazionale deve essere prevista una prova — scritta ed orale — di lingua italiana.

3. Il punteggio attribuito alla prova di lingua italiana concorre alla determinazione del punteggio complessivo del titolo di studio finale.

Art. 13.

Domanda di iscrizione nell elenco e relativa documentazione

1. La domanda di iscrizione nell'elenco, redatta in carta legale e sottoscritta dal gestore o legale rappresentante dell'istituzione scolastica di cui al presente titolo, deve essere presentata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli scambi culturali.

2. La firma del gestore o legale rappresentante deve essere legalizzata dal provveditore agli studi della provincia nel cui territorio abbia sede l'istituzione scolastica. Nel caso di istituzione scolastica meramente privata italiana operante all'estero la predetta firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana all'estero.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, se il gestore è una società-persona giuridica; copia autenticata dello statuto con gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'ente, se il gestore è un ente morale;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici per le persone fisiche e per i rappresentanti legali delle persone giuridiche;

c) attestazione dell'ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra in ordine all'avvenuto riconoscimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, del biennio di baccellierato;

d) piani e programmi di studio del corso quinquennale recanti l'indicazione della corrispondenza dei titoli finali di studio rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano;

e) documentazione dimostrativa delle strutture materiali utilizzate e certificazioni prescritte ai fini dell'utilizzazione dei locali ad uso scolastico;

f) documentazione dimostrativa dei requisiti professionali del personale direttivo e docente utilizzato.

4. Nella domanda di iscrizione devono essere indicate la denominazione ufficiale e la sede dell'istituzione scolastica.

Art. 14.

Iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione nell'elenco è disposta, a cura della Direzione generale degli scambi culturali, con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

2. Il decreto, accertata l'idoneità di cui all'art. 10, comma 1, deve contenere le indicazioni concernenti:

a) la denominazione ufficiale dell'istituzione scolastica;

b) la sede;

c) le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano, determinate su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Il decreto determina la tabella di corrispondenza fra il punteggio ottenuto nel diploma e quello equivalente in base all'ordinamento scolastico italiano.

4. Ai fini dell'iscrizione alle università e agli istituti di istruzione superiore il diploma di baccellierato internazionale rilasciato dalle istituzioni scolastiche di cui al presente titolo, iscritte nell'elenco, è equipollente ai diplomi rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 30 ottobre 1986, n. 738.

Art. 15.

Sospensione e revoca dell'iscrizione

1. Per la sospensione e la revoca dell'iscrizione si applica l'art. 6.

Art. 16.

Visite ispettive

1. Le autorità scolastiche devono disporre accertamenti tecnico-ispettivi presso le sedi delle istituzioni scolastiche di cui al presente titolo, intesi a verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità previsti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco.

2. Ai fini di cui al comma 1, per le visite ispettive da disporre nei confronti delle istituzioni scolastiche di cui al presente titolo operanti all'estero si provvederà secondo modalità da stabilirsi d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati, in data anteriore alla loro iscrizione nell'elenco, dalle istituzioni scolastiche meramente private italiane operanti in Italia o all'estero, che abbiano richiesto l'iscrizione nell'elenco entro un anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, e che abbiano ottenuto l'iscrizione medesima, sono riconosciuti, ai fini dell'iscrizione alle università ed agli istituti di istruzione superiore, equipollenti ai diplomi finali di istruzione secondaria di secondo grado, a condizione che vengano effettuati gli accertamenti in ordine alla conoscenza della lingua italiana, secondo quanto previsto nell'art. 3, comma 2.

Roma, addì 19 dicembre 1989

Il Ministro: MATTARELLA

90A0098

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 188 dello statuto (edizione 1988) relativo alle scuole dirette ai fini speciali istituita presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è aggiunta la scuola di specializzazione in tecnici di logopedia e foniatria.

Art. 2.

Gli articoli da 330 a 338, relativi alla scuola diretta a fini speciali per tecnici di foniatria (logopedisti) della facoltà di medicina e chirurgia che muta denominazione in tecnici di logopedia e foniatria, sono sostituiti dal seguente articolo unico con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola diretta a fini speciali in tecnici di logopedia e foniatria

Art. 330. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnici di logopedia e foniatria presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

1. È istituita la scuola diretta a fini speciali in logopedia e foniatria presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

La scuola ha lo scopo di preparare personale sanitario per il trattamento diagnostico, preventivo e riabilitativo dei pazienti con disturbi del linguaggio e della comunicazione, fornendo le relative competenze professionali.

La scuola rilascia il titolo di tecnico di logopedia e foniatria.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

2. La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate, queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici iscritti.

3. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma.

L'attività didattica comprende ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

4. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica *;
anatomia *;
fisiologia *
fonetica e linguistica*.

2° Anno:

foniatria;
riabilitazione logopedica:
semeiotica;
psicologia *;
audiologia *;
nozioni di patologia e clinica speciale otorinolaringoiatrica *;
legislazione sanitaria ed etica professionale *.

3° Anno:

neurologia *;
foniatria;
riabilitazione logopedica;
riabilitazione protesica;
neuropsichiatria infantile *;
elementi di psicopedagogia;
psicologia *;
informatica e strumentazione biomedica.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili anche da altre scuole dirette a fini speciali.

5. Durante i tre anni di corso e richiesta la frequenza nei seguenti reparti:

foniatria;
logopedia;
audiologia infantile;
eventuali strutture convenzionate.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

La frequenza al tirocinio avviene sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

6. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo il tirocinio professionale.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su di un argomento riguardante le materie di insegnamento, approvato dal direttore della scuola.

L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione nominata dal rettore e presieduta dal direttore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

Agli allievi che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di «tecnico di logopedia e foniatria».

7. Per quanto non è disciplinato nell'ordinamento della scuola si rinvia alle norme contenute nelle «norme generali» per le scuole dirette a fini speciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1989

Il rettore: TECCE

90A0110

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 marzo 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Tassara di Breno (Brescia), è prolungata fino al 27 settembre 1988.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 giugno 1986 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Tassara di Breno (Brescia), è prolungata fino al 26 marzo 1989.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 dicembre 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e stabilimento in Gardone Val Trompia (Brescia), è prolungata fino al 27 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 dicembre 1986 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e stabilimento di Gardone Val Trompia (Brescia), è prolungata fino al 26 giugno 1989.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 marzo 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Stefana Antonio di Brescia, è prolungata fino al 4 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 9 giugno 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere Fenotti & Comini di Nave (Brescia), è prolungata fino al 29 giugno 1988.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 9 giugno 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere Fenotti & Comini di Nave (Brescia), è prolungata fino al 20 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 gennaio 1985 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Officine Brero di Druento (Torino), è prolungata fino al 2 gennaio 1989.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 20 febbraio 1987 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Laminati Lisert di Monfalcone (Gorizia), è prolungata fino al 19 febbraio 1989.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 20 febbraio 1987 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Laminati Lisert di Monfalcone (Gorizia), è prolungata fino al 18 agosto 1989.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 aprile 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Comus, con sede legale in Corridonia (Macerata) e stabilimenti in Potenza Picena (Macerata) e Corridonia (Macerata), è prolungata fino al 27 gennaio 1987.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 21 agosto 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Mobilorgan, con sede in Castelfidardo (Ancona), è prolungata fino al 15 novembre 1988.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 21 agosto 1985 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Mobilorgan, con sede in Castelfidardo (Ancona) è prolungata fino al 14 maggio 1989.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 ottobre 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.a.s. Me.Car.Sud di Pasquale Esposito & C. di Casoria (Napoli), codice ISTAT 314.2, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 28 ottobre 1988.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 ottobre 1987 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.a.s. Me.Car.Sud. di Pasquale Esposito & C. di Casoria (Napoli), codice ISTAT 314.2 è prolungata fino al 28 aprile 1989.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 aprile 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Carmen, con sede in Napoli, è prolungata fino al 23 ottobre 1988.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 aprile 1986 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Carmen, con sede in Napoli, è prolungata fino al 23 aprile 1989.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 giugno 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Precompressi Metauro di Calcinelli di Saltara (Pesaro), è prolungata fino al 26 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 giugno 1988 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Precompressi Metauro di Calcinelli di Saltara (Pesaro), è prolungata fino al 25 giugno 1989.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 giugno 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Dalena di Putignano (Bari), è prolungata fino al 21 giugno 1988.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 giugno 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Dalena di Putignano (Bari), è prolungata fino al 20 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 5 dicembre 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Genwire di Torino, è prolungata fino al 1° giugno 1988.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 5 dicembre 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Genwire di Torino, è prolungata fino al 30 novembre 1988.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 5 dicembre 1985 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Genwire di Torino, è prolungata fino al 29 maggio 1989.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 21 aprile 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ismet di Napoli, è prolungata fino al 21 settembre 1988.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 21 aprile 1986 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ismet di Napoli, è prolungata fino al 21 marzo 1989.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Piccolo & C., con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata fino al 1° novembre 1988.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 agosto 1987 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Acosud, con sede in Napoli, è prolungata fino al 27 febbraio 1989.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 agosto 1987 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Acosud, con sede in Napoli, è prolungata fino al 27 agosto 1989.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 agosto 1985 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Comi, con sede in Napoli, è prolungata fino al 25 febbraio 1989.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 agosto 1985 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Comi, con sede in Napoli, è prolungata fino al 25 agosto 1989.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Rendelin, con stabilimento in Cercola (Napoli), è prolungata fino al 5 novembre 1988.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1987 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Rendelin, con stabilimento in Cercola (Napoli), è prolungata fino al 5 maggio 1989.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. Esposito Salvatore di Napoli, è prolungata fino al 21 settembre 1988.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1986 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. Esposito Salvatore di Napoli, è prolungata fino al 21 marzo 1989.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Stools di Agugliano (Ancona), è prolungata fino al 29 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1986 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Stools di Agugliano (Ancona), è prolungata fino al 29 giugno 1989.

90A0102

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° agosto 1993, al portatore

A norma del decreto ministeriale 25 luglio 1989 (art. 14), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1989, si rende noto che il 15 gennaio 1990 il magazzino Tesoro presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° agosto 1993.

90A0089

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
CROTONE (Catanzaro)
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
SALERNO
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
RIMINI (Forlì)
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica,

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele 30/32
NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cappelli, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	**L. 296.000**
	semestrale	**L. 160.000**
Tipo B	- Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	annuale	**L. 52.000**
	semestrale	**L. 36.000**
Tipo C	- Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	annuale	**L. 166 000**
	semestrale	**L. 88.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	annuale	**L. 52.000**
	semestrale	**L. 36.000**
Tipo E	- Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	annuale	**L. 166 000**
	semestrale	**L. 90.000**
Tipo F	- Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	annuale	**L. 556.000**
	semestrale	**L. 300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione.	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	**6.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 255.000**
Abbonamento semestrale	**L. 155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	**L. 1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 0 0 9 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000